

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

Venezia, 27/07/2018
Prot. n. 2018 / 369676

Ordinanza n. : GRB

Oggetto: misure urgenti per garantire la sicurezza della viabilità, della navigazione, l'incolumità pubblica, nella città storica di Venezia nei giorni 28 - 29 luglio 2018.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 28 e 29 luglio 2018 è prevista un'affluenza straordinaria di visitatori nella città storica di Venezia provenienti da altri centri balneari del litorale adriatico;

Considerato che l'afflusso straordinario, alla luce delle recenti esperienze può causare :

- notevole incremento dei lampioni gran turismo in bacino San Marco, in particolare in prossimità degli approdi in Riva degli Schiavoni, come la caserma Cornoldi, con conseguente incremento esponenziale del moto ondoso tale da mettere in pericolo la circolazione nei natanti di minore dimensioni;
- forti rallentamenti/blocco del Ponte della Libertà e dei Terminal veicolari di Piazzale Roma e del Tronchetto;
- sovraffollamento dell'area Marciana e delle aree ad essa contermini che costituiscono zone particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica;

Ritenuto che tale incremento di afflusso turistico possa gravare la fruibilità degli spazi pubblici e la viabilità pedonale e veicolare, rendendo necessario il ricorso a misure eccezionali ed urgenti nelle more dell'adozione di un piano di gestione dei flussi turistici;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 91 del 27/04/2017 ad oggetto "Indirizzi a breve e medio periodo per la governance territoriale del turismo a Venezia";

Considerato, altresì, necessario proseguire la sperimentare di misure di gestione dei flussi turistici in modo di minimizzare gli effetti negativi dello straordinario afflusso, distribuendo i flussi stessi su percorsi alternativi all'interno della città storica, contingentando il numero degli ospiti che circolano sui percorsi più affollati e differenziando i luoghi di accesso acqueo alla stessa città



storica secondo le indicazioni concordate con l'UNESCO, a tutela del sito patrimonio mondiale dell'umanità;

Tenuto conto, di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 maggio 2018 in particolare le misure di deviazione e limitazione dei accessi e flussi pedonali nelle giornate del 28 e 29 luglio 2018 individuate come date con bollino nero;

Ritenuto, necessario sperimentare le seguenti misure, modulandole secondo le effettive necessità:

- istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lanciai gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino – Treporti, Jesolo, Caorle, Musile di Piave e Quarto d'Altino deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
- limitare la circolazione veicolare sul Ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati alle autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, i taxi, i veicoli dei noleggiatori nonché agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;

Ritenuto altresì, di autorizzare il Comando della Polizia Locale di disporre attraverso il proprio personale, ogni altra deviazione si rendesse necessaria ovvero di inibire temporaneamente il transito ai non residenti o frequentatori abituali, di istituire sensi unici, di istituire temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità;

Visti:

- l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- l'articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e



ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

- 1) nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a porre in essere le seguenti misure a tutela dell'incolumità pubblica:
 - a) istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lanciai gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino – Treporti, Jesolo, Caorle, Musile di Piave e Quarto d'Altino deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
 - b) limitare la circolazione veicolare sul Ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati alle autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, i taxi, i veicoli dei noleggiatori nonché agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;
- 2) nelle medesime giornate di sabato 28 e domenica 29 luglio 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia il Comando di Polizia Locale è autorizzato di disporre, attraverso il proprio personale, ogni altra deviazione si rendesse necessaria ovvero di inibire temporaneamente il transito ai non residenti o frequentatori abituali, di istituire sensi unici, di istituire temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità;

CITTA' DI
VENEZIA



IL SINDACO

- 3) l'inosservanza delle disposizioni impartite ai sensi della presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;
- 4) la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro